***IL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO***

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

(Provincia di PERUGIA)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

La sig.ra Bocci Oriana, nata a Foligno il giorno 31.12.19567, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Amm.va del COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO , con Residenza Municipale in Cerreto di Spoleto Piazza Pontano n. 18, codice fiscale n. 84002490542, a questo atto autorizzato

E

La **SBT s.r.l.,** con sede in Nave (Bs) – Via Brescia, 155/H, C.F. e P. IVA: 03840920981, in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Fenotti Massimo

**Premesso che**

-con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29/06/2016 è stato deciso di concedere in diritto di superficie, alla soc. Telit srl, un terreno su cui sarà realizzato un box destinato a ricovero tecnico per impianti di telecomunicazione e installazione di una torre in acciaio, in località Ponte di Cerreto di Spoleto.

- in data 08/11/2017 presso il Notaio Scutra è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione repertorio n. 91484/24303 della società TELIT SRL nella società controllante SBT SRL

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art.1 Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto di locazione.

**Art.2 Oggetto**

Il COMUNE DI CERRETO SPOLETO concede a titolo oneroso a favore della società SBT SRL, che come sopra rappresentata accetta ed acquista, il diritto di fare e mantenere nel terreno appresso descritto una costruzione consistente in un box destinato a ricovero tecnico per impianti di telecomunicazione e installazione di una torre in acciaio secondo il progetto

che previa approvazione e sottoscrizione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera “B”.

Detto terreno è sito nel Comune Cerreto di Spoleto, in località Ponte, ed è censito al Catasto Terreni del Comune stesso al Fg. 42 p.lla 267, della superficie di circa 10 mq.

Quanto sopra ceduto viene trasferito ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, dipendenze e pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive nulla escluso od eccettuato.

**Art.3 Durata**

La presente convenzione è stipulata per la durata di anni 6 (sei). Alla scadenza di detto termine il diritto di superficie sarà rinnovato per uguale periodo.

**Art.4 Canone**

Il prezzo della presente concessione è stato convenuto in €.6600,00 (euro Seimilaseicento/00) da corrispondersi in rate annuali anticipate di € 1.100,00 (euro mille/00) ciascuna.

Il pagamento delle rate annuali dovrà essere effettuato in maniera anticipata entro il 30/06 di ogni anno, presso il Servizio Tesoreria Comunale o con Bonifico Bancario.

Il COMUNE riconosce di aver ricevuto l’importo di € 1.100,00 (euro Millecento/00) a titolo di pagamento della prima rata da parte del SUPERFICIARIO mediante versamento presso il Servizio Tesoreria Comunale come da ricevuta n. \_\_\_ del \_\_\_\_.

La parte cedente rinuncia all’ipoteca legale con esonero del competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.

**Art.5 Accesso**

Il cedente autorizza il personale della SBT s.r.l. ad accedere liberamente al terreno dove è installato il traliccio per poter eseguire i lavori di aggiornamento, innovazione installazione e manutenzione tecnica senza null’altro a pretendere oltre il canone convenuto.

**Art.6 Ospitalità**

E’ data, inoltre alla SBT s.r.l., la facoltà di ospitare sulla struttura emittenti terze operanti nel settore delle telecomunicazioni, nel rispetto di quanto enunciato al punto 5.

**Art.7 Impegni della conduttrice**

La SBT s.r.l. sarà responsabile dei danni causati alla proprietà o a Terzi in ragione ed a causa degli impianti, in quanto siano ad essa imputabili, e ciò sia durante il corso dei lavori di manutenzione della postazione, per la durata del contratto;

La SBT s.r.l. si impegna a tenere sollevata la proprietà dalle domande e richieste che gli fossero rivolte da terzi per danni eventualmente causati dai propri impianti, sempre in quanto siano ad essa imputabili.

**Art.8 Ripristino dell’area**

La SBT s.r.l. si impegna al termine del contratto di locazione alla rimozione delle proprie

strutture, alla demolizione della cabina ed al ripristino del terreno nello stato in cui era stato consegnato.

**Art.9 Accordi precedenti**

Il presente contratto di locazione sostituisce ed annulla qualsiasi accordo precedente con la precedente proprietà ed è da intendersi nuovo ad ogni effetto di legge, anche ai fini della durata, per la determinazione della quale non potrà aversi riguardo all’accordo precedente.

**Art.10 Obblighi del superficiario**

Il SUPERFICIARIO si obbliga sin d'ora a sopportare tutti gli oneri fiscali e tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile realizzato.

Le parti convengono che la violazione da parte del SUPERFICIARIO anche di uno solo degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto, determinerà la risoluzione ipso iure dello stesso.

**Art.11 CDU**

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 si allega in originale sotto la lettera “D” il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cerreto di Spoleto in data …………………. contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. A tal uopo la parte cedente dichiara sotto la propria responsabilità che non sono intervenute variazioni sul contenuto del certificato medesimo dalla sua data ad oggi. **Art. 12 Effetti giuridici ed economici**

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose.

Mentre le imposte relative al terreno staranno a carico del Comune di Cerreto di Spoleto, le imposte relative al fabbricato staranno a carico della società.

**Art.11 Registrazione**

Tutte le spese di registrazione del presente contratto ed inerenti saranno a carico della SBT s.r.l..

**Art.12 Disciplina applicabile**

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti in materia di locazione.

**Art.13 Foro Competente**

Per qualsiasi controversia o contestazione è esclusivamente competente il Foro di Perugia.

Letto, confermato e sottoscritto

Cerreto di Spoleto, 2-05-2018

P. IL COMUNE SBT s.r.l.

Oriana Bocci

……………………………………. …………………………………………………

 Alla presente si allega estratto mappa catastale con individuazione dell’area.